

Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2025, n. 27-1619

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e l'Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per le attività finalizzate all'attivazione del presidio infermieristico presso il Grattacielo Piemonte.



Seduta N° 107

Adunanza 29 SETTEMBRE 2025

Il giorno 29 del mese di settembre duemilaventicinque alle ore 11:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria che si svolgerà, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024, in modalità telematica con l'intervento di Marco Gabusi Presidente Facente Funzione e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Enrico BUSSALINO - Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO - Andrea TRONZANO

DGR 27-1619/2025/XII

OGGETTO:

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e l'Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per le attività finalizzate all'attivazione del presidio infermieristico presso il Grattacielo Piemonte.

A relazione di: Riboldi, Vignale

Premesso che:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”*;
- l'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. prevede che *“Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni [...], possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.”*.

Considerato che:

- la Regione Piemonte, nell'ambito del sistema sanitario regionale ed in attuazione del combinato disposto degli artt. 32 e 117, comma 3, Cost., garantisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana;
- risulta necessario, così come indicato all'interno del Sistema di Gestione della Sicurezza

Aziendale – S.G.S.A. della sede unica denominata “*Grattacielo Piemonte*”, prevedere un presidio infermieristico come misura migliorativa dell'ambiente di lavoro e gestione delle emergenze;

- in data 29.12.2023 è stato stipulato un protocollo di intesa tra Regione Piemonte e Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per le attività finalizzate all'attivazione del presidio infermieristico sperimentale presso gli uffici del Palazzo della Regione Piemonte;
- il servizio svolto dal presidio infermieristico è risultato utile e necessario per la gestione di infortuni ed emergenze avvenuti nel Grattacielo Piemonte durante il periodo di attivazione dello stesso;
- la Regione Piemonte, in considerazione del suo ruolo di Ente finalizzato alla promozione e alla tutela della salute pubblica, ha interesse a mantenere per il proprio personale un presidio medico/infermieristico continuativo all'interno del “*Grattacielo Piemonte*”;
- è inoltre intenzione della Giunta regionale implementare i servizi svolti dal presidio infermieristico.

Preso atto che, a seguito di comunicazioni intercorse depositate presso la struttura regionale competente, l'Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino si è resa disponibile sia a proseguire l'attività del presidio sia, per quanto possibile, ad incrementare i servizi svolti dallo stesso, mediante proprio personale.

Dato atto che:

- è stato predisposto tra la Regione Piemonte e l'Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, uno schema di Protocollo di intesa coerente con il dettato degli articoli 15 della Legge 241/1990 e 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, condiviso fra le Amministrazioni coinvolte;

- detta misura è ascritta alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, come definito nel documento “S.G.S.A.”, per quanto attiene al Servizio di prevenzione e protezione, quale intervento integrato con le attività ordinarie in materia di sorveglianza sanitaria, in linea con le indicazioni espresse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente e prevede la messa a disposizione da parte dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino di personale infermieristico a tempo pieno, presso appositi locali del Grattacielo Piemonte, sito Torino - piazza Piemonte 1 (cd. Sala medica, sita al Piano Corte 0 - Lato Sud, allestita a tale scopo), per la durata di 3 anni, eventualmente rinnovabili.

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione dello schema di protocollo di intesa fra la Regione Piemonte e l'Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, al fine di regolare l'ambito e le modalità di assegnazione in distacco presso gli uffici della Regione Piemonte degli infermieri dipendenti dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per la gestione del presidio infermieristico presso il “*Grattacielo Piemonte*” per la durata di 3 anni, senza soluzione di continuità e fino al 31 gennaio 2028, eventualmente rinnovabili.

- Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri inerenti il trattamento economico del personale impiegato nel servizio sono a carico dell'Azienda Sanitaria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

vista la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15;

visto il d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 23 bis, comma 7;

vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il d.lgs. n. 81/2008 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime
delibera

- di approvare lo schema di protocollo di intesa, redatto ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tra la Regione Piemonte e l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per l’assegnazione temporanea di personale in distacco, presso gli uffici della Regione Piemonte, per la durata di 3 anni, eventualmente rinnovabili, ai fini della gestione delle attività di presidio infermieristico presso il “Grattacielo Piemonte”, secondo lo schema contenuto nell’allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare all’Assessore al Personale, organizzazione e patrimonio, Affari legali e contenzioso, Rapporti con il Consiglio regionale, Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale la sottoscrizione del Protocollo di Intesa;

- di demandare al Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio di dare corso alle procedure per l’attuazione del Protocollo d’intesa;

- che l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino si impegna a corrispondere direttamente al personale in distacco individuato per lo svolgimento del servizio di presidio infermieristico, il trattamento economico fisso ed accessorio spettante senza soluzione di continuità e fino al 31 gennaio 2028;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 lett. d) del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente nella Sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. DGR-1619-2025-All_1-AOU_Città_della_Salute_-_Protocollo_di_Intesa.pdf



PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER LE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'ATTIVAZIONE DEL PRESIDIO INFERMIERISTICO PRESSO IL GRATTACIELO PIEMONTE

L'Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino (nel seguito "Città della Salute" o "Azienda") C.F., legalmente rappresentata da nato/a a il, domiciliato/a per la funzione rivestita presso la sede dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria "Città della Salute e della Scienza di Torino" in

e

La REGIONE PIEMONTE (nel seguito "Regione") C.F. 80087670016, legalmente rappresentata da nato/a a il, domiciliato/a per la funzione rivestita presso la sede legale dell'Ente medesimo in Torino - piazza Piemonte 1

premesso che:

- a) l'art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, in applicazione del principio di leale collaborazione tra Amministrazioni;
- b) l'art. 23 bis, comma 7, del d.lgs 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;

considerato che:

- la Regione Piemonte, nell'ambito del sistema sanitario regionale ed in attuazione del combinato disposto degli artt. 32 e 117, comma 3, Cost., garantisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana;
- la Regione Piemonte, in considerazione del suo ruolo di Ente finalizzato alla promozione e alla tutela della salute pubblica, ha interesse ad attivare per i propri dipendenti un presidio medico/infermieristico continuativo all'intero degli uffici della sede unica denominata "Grattaciolo Piemonte";
- risulta necessario, così come richiesto dal Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale – SGSA del Grattaciolo Piemonte, prevedere un presidio infermieristico come misura migliorativa dell'ambiente di lavoro e gestione delle emergenze;
- mediante D.G.R. 22 dicembre 2023 n. 41-8031 la Giunta regionale ha approvato il Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, il quale prevedeva, tra l'altro, l'assegnazione di personale infermieristico per lo svolgimento del servizio di presidio infermieristico della durata di un anno;
- con determina dirigenziale n. 695 del 12.06.2024 è stato approvato l'accordo operativo tra Regione Piemonte e Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino relativo al Protocollo di Intesa di cui sopra, che ha definito, tra l'altro, la possibilità di prorogare la possibilità di prorogare l'assegnazione del personale adibito a servizio infermieristico;
- l'attività del presidio è risultata utile per la gestione delle emergenze, si ritiene pertanto necessario stipulare un nuovo Protocollo d'Intesa tra Regione e Città della Salute che preveda, da parte di quest'ultima, il distacco di personale infermieristico a tempo pieno presso appositi locali presso il Grattaciolo Piemonte, sito Torino - piazza Piemonte 1

convengono di stipulare il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 1

Oggetto del protocollo

1. L'Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e la Regione Piemonte stipulano il presente Protocollo di intesa con l'obiettivo di instaurare una collaborazione progettuale finalizzata ad assicurare un presidio infermieristico continuo all'interno del Grattacielo Piemonte.

Art. 2

Impegni delle Parti

1. Ai fini della realizzazione di cui al presente Protocollo, l'Azienda e la Regione si impegnano a collaborare nell'ambito delle rispettive competenze e in particolare:

- l'Azienda mette a disposizione dei collaboratori professionali sanitari – infermieri, facenti parte del personale proprio o di altra amministrazione, per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui all'art.1 del presente protocollo d'intesa;
- la Regione mette a disposizione i propri locali denominati "Sala Infermieristica" al fine di assicurare al personale di cui sopra di adeguati spazi lavorativi all'interno degli uffici del Grattacielo Piemonte;
- Regione Piemonte e Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino individuano le rispettive strutture amministrative delegate a redigere un accordo operativo nel quale indicare il personale individuato, nonché le modalità di gestione del rapporto di lavoro e della prestazione lavorativa, ivi comprese le modalità di erogazione del servizio a favore del personale presente nella sede regionale di Torino - piazza Piemonte, 1.

Art. 3

Modalità della collaborazione

1. Le Parti danno atto che, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Protocollo operativo, il personale individuato nel corso del distacco presso la Regione avrà come riferimento la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;
2. Il personale individuato svolgerà la propria attività a tempo pieno presso la "Sala Infermieristica" in posizione di distacco funzionale, di norma per 5 giorni alla settimana, e in ogni caso salvo modifiche per particolari esigenze di servizio, che verranno comunicare da una delle Parti all'altra;
3. In conseguenza e per tutta la durata del presente Protocollo operativo, il personale non potrà comunque svolgere alcuna attività lavorativa che possa in qualche modo essere in conflitto, anche soltanto potenziale, con i compiti istituzionali esercitati dalla Regione Piemonte;
4. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro, nonché alla definizione della turnazione del personale e alla gestione di ferie/permessi/giustificativi che dovranno essere comunicati alla Regione;
5. Le assenze programmate dovranno essere comunque concordate con la Regione;
6. L'onere finanziario del distacco è a carico dell'Azienda che garantirà ai propri dipendenti il mantenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio, comprensivo delle varie indennità previste, se dovute, e dei buoni pasto;
7. La gestione dei cedolini stipendiali è a carico dell'Azienda, così come la gestione degli istituti contrattuali relativi alle presenze in servizio previa attestazione da parte della Regione;
8. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento;
9. La Regione e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 4

Obbligo di riservatezza

1. Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi di riservatezza e di tutela della privacy di cui al d. lgs. 196/2003 e s.m.i. ed al Regolamento UE 679/2016;
2. Il personale della Regione Piemonte nell'ambito dell'attività di cui al presente Protocollo è soggetto all'obbligo del segreto di cui all'art. 329 c.p.p..

Art. 5 Decorrenza e durata

1. L'assegnazione temporanea del personale decorrerà dalla data concordata fra le parti, senza soluzione di continuità con il precedente Protocollo d'intesa, per il periodo di 3 anni fino al 31 gennaio 2028.
2. Con il consenso delle parti, potrà essere rinnovato, di volta in volta, per un periodo di uguale durata, senza necessità di Protocollo di Intesa, ma mediante nuovo accordo operativo.
3. Il presente Protocollo potrà essere risolto consensualmente dalle Parti, ovvero su richiesta di ciascuna singola di esse per motivi inerenti allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. La risoluzione della collaborazione dovrà risultare da comunicazione scritta pervenuta con un preavviso non inferiore a 60 giorni.

Art. 6 Controversie

1. Le Parti concordano di definire in via amichevole ogni eventuale controversia in merito all'applicazione e gestione del presente Protocollo operativo.

Art.7 Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo di Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, con eventuali spese poste a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.